

DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2022
34/2022/R/COM

**PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI DI NATURA TARIFFARIA A SOSTEGNO DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL CENTRO ITALIA E
NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO, NEGLI ANNI 2016 E
2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1189^a *bis* riunione del 31 gennaio 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito: legge di Bilancio 2022);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11), che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge 189/16);
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto-legge 148/17);
- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (di seguito: decreto-legge 123/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,

nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi" (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, recante "Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 429/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2021, 111/2021/R/com, recante "Misure urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 111/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 503/2021/R/com, recante "Ulteriori misure in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017" (di seguito: deliberazione 503/2021/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale orientano l'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*";
- l'Autorità, con deliberazione 111/2021/R/com, ha dato attuazione alle disposizioni

recate dall'articolo 17-ter, comma 2, e 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20, connesse agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e a quelli verificatisi in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, e, con la stessa deliberazione, ha altresì modificato il quadro regolatorio disposto con le precedenti deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com;

- in particolare, con la richiamata deliberazione 111/2021/R/com, l'Autorità, tenuto conto delle misure di tutela a favore delle popolazioni colpite dai suddetti eventi sismici del 2016 e 2017, previste dal decreto-legge 183/20, ha:
 - prorogato, tra l'altro, fino alla data del 31 dicembre 2021:
 - ✓ le esenzioni, previste dall'articolo 2bis, comma 25, del decreto-legge 148/17, a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette "zone rosse", istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data del 25 luglio 2018;
 - ✓ le agevolazioni a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, site nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato a seguito degli eventi sismici;
 - disposto il posticipo del termine ultimo di emissione della fattura di conguaglio, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, nonché all'articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, dal 30 giugno al 31 dicembre 2021;
 - disposto, altresì, in conformità alle sopraggiunte modifiche normative recate dal decreto-legge 183/20, la dilazione, per un periodo non inferiore a 120 (centoventi) mesi, della rateizzazione delle fatture di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com;
- successivamente, con la deliberazione 503/2021/R/com, l'Autorità, oltre a disciplinare le modalità operative di riconoscimento delle agevolazioni a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE fino al "*completamento della ricostruzione*", ha disposto che:
 - i minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle suddette agevolazioni siano compensati nell'ambito dei meccanismi di perequazione già previsti, in analogia con quanto già disposto dalla deliberazione 252/2017/R/com e, con riferimento al servizio idrico integrato (di seguito: SII), a seguito di presentazione, da parte del gestore interessato, di apposita istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riconoscimento dell'agevolazione;
 - anche le compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" siano

compensati nell'ambito dei medesimi meccanismi, in quanto afferenti a tutte le tipologie di clienti finali ricadenti nell'ambito dell'intervento (clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela – siano essi serviti nel suddetto servizio o nel mercato libero – e altri clienti del mercato libero).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- più di recente, la legge di Bilancio 2022 è intervenuta nuovamente a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e, in particolare, a favore delle utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, disponendo all'articolo 1, comma 452, che *“le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (...), sono prorogate fino al 31 dicembre 2022”*;
- inoltre, in materia di agevolazioni di natura tariffaria, la medesima legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 453, ha modificato l'articolo 8, comma 1ter, terzo periodo, del decreto-legge 123/19, prevedendo che *“le agevolazioni di cui al primo periodo [del medesimo comma 1ter] sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.”*;
- non sono state invece modificate le disposizioni in materia di rateizzazione degli importi delle fatture sospese di cui al richiamato articolo 8, comma 1ter, quarto periodo, introdotte dal legislatore con il decreto-legge 183/20, a maggior garanzia delle utenze e forniture interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

RITENUTO NECESSARIO:

- intervenire tempestivamente al fine di adeguare il quadro regolatorio vigente a quanto disposto dall'articolo 1, commi 452 e 453, della Legge di Bilancio 2022, a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017;
- disporre, conseguentemente - anche in un'ottica di immediata tutela dei clienti e utenti finali, nonché in ragione della necessità, per i gestori e gli esercenti, di disporre di indicazioni immediate per l'applicazione delle agevolazioni a favore dei soggetti beneficiari - che gli esercenti la vendita e i gestori del SII continuino a riconoscere fino alla data del 31 dicembre 2022, nell'ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni spettanti ai soggetti che ne avevano già beneficiato nel corso del 2021 e, nello specifico:
 - le agevolazioni, previste dalla deliberazione 252/2017/R/com, a favore delle utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse” localizzate nei Comuni di

- cui agli allegati 1, 2 e *2bis* al decreto-legge 189/16;
- le agevolazioni, previste dalle deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, a favore delle utenze e forniture inagibili che abbiano dichiarato di aver adempiuto all'obbligo di trasmissione entro il 30 aprile 2021 all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti e che, a tal fine, abbiano presentato, ai medesimi esercenti e ai gestori del SII, l'istanza di cui all'articolo 3 della sopra citata deliberazione 111/2021/R/com, nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità ivi indicate;
 - a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dai sopra citati eventi sismici e al fine di dare completa attuazione all'insieme di misure introdotte dalla richiamata legge di Bilancio 2022, confermare l'attivazione dei meccanismi di integrazione tariffaria già previsti a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato, adeguando, laddove opportuno, i meccanismi di compensazione dei minori ricavi conseguenti al riconoscimento della proroga delle agevolazioni per l'anno 2022.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- non sottoporre a preventiva consultazione, ai sensi del comma 1.3 della deliberazione 649/2014/A, le previsioni adottate con la presente deliberazione, in quanto necessarie a garantire con tempestività l'attuazione e l'operatività delle vincolanti disposizioni di legge sopra richiamate;
- pubblicare sul sito internet dell'Autorità le menzionate deliberazioni 429/2020/R/com, 111/2021/R/com e 503/2021/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 429/2020/R/com

- 1.1 All'articolo 3 della deliberazione 429/2020/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. dopo il comma 3.3*bis* è aggiunto il seguente comma:
“3.3ter Ai fini del riconoscimento delle compensazioni dei minori ricavi derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2022 delle agevolazioni di cui al

comma 1.1, le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita, le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del servizio idrico integrato trasmettono apposita istanza alla CSEA, con le modalità da questa definite, entro il 31 marzo 2023. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette contestualmente la documentazione richiesta all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, il quale comunicherà, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, alla CSEA, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore medesimo.”;

- ii. al comma 3.4 le parole “3.2, 3.3 e 3.3bis” sono sostituite dalle seguenti parole: “3.2, 3.3, 3.3bis e 3.3ter”;
- iii. il comma 3.6 è sostituito dal seguente:
“3.6 La CSEA provvede ad erogare le compensazioni richieste ai sensi dei precedenti commi 3.2, 3.3bis e 3.3ter entro 60 (sessanta) giorni dal termine per il ricevimento dell’istanza previsto dai medesimi commi 3.2, 3.3bis e 3.3ter e, nel caso del gestore del servizio idrico integrato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’istanza di cui ai commi 3.3, 3.3bis e 3.3ter, come validata dall’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente.”;
- iv. al comma 3.7 le parole “3.2, 3.3 e 3.3bis” sono sostituite dalle seguenti parole: “3.2, 3.3, 3.3bis e 3.3ter”.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 111/2021/R/com

- 2.1 Al comma 1.1 della deliberazione 111/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2022”;
 - ii. la lettera b) è soppressa;
 - iii. il comma 1.2bis è soppresso.
- 2.2 Al comma 2.1 della deliberazione 111/2021/R/com le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2022”.

Articolo 3

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 503/2021/R/com

- 3.1 All’articolo 2 della deliberazione 503/2021/R/com sono apportate le seguenti

modificazioni:

i. il comma 2.2 è sostituito dal seguente:

“2.2 Sono prorogate, altresì, fino alla data di cui al precedente comma 2.1 le agevolazioni di cui al comma 1.2 della deliberazione 111/2021/R/com disposte a favore delle utenze e forniture di cui al medesimo comma 2.1, lettere a) e b).”;

ii. dopo il comma 2.2 è aggiunto il seguente comma 2.2bis:

“2.2bis Fermo restando quanto sopra, a fini tariffari, le utenze domestiche di cui al precedente comma 2.1, lettere a) e b), sono assimilate alle utenze domestiche residenti.”.

3.2 Alle lettere b), c) e d) del comma 6.6 della deliberazione 503/2021/R/com la parola “2022” è sostituita dalle parole “di ciascun anno, a partire dal 2022”.

Articolo 4 *Disposizioni finali*

4.1 I gestori del SII e gli esercenti la vendita provvedono a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet il presente provvedimento.

4.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, all’ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.

4.3 Le deliberazioni 429/2020/R/com, 111/2021/R/com e 503/2021/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

4.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

31 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini